

Circolare del 6 febbraio 2009

a cura
dello Studio De Vito e Associati

:

L. n. 2/ 09

**Conversione in Legge del D.L. n. 185/ 08 recante
misure urgenti di sostegno in funzione anti-crisi**

La presente Circolare rappresenta un aggiornamento rispetto a quella del 5 dicembre 2008 e contiene, seppur in forma sintetica, le disposizioni di natura fiscale e contabili interessanti il mondo delle imprese contenute nel testo definitivo del D.L. n. 185/2008 :

- Deducibilità IRAP dall'IRES
- IVA "di cassa"
- Studi di settore
- Riallineamento valori contabili
- Svalutazione attività finanziarie
- Rivalutazione immobili
- Adesione ai verbali di accertamento
- Verifiche alle grandi imprese
- Riduzione misure ravvedimento operoso
- Monitoraggio agevolazioni

Si avvisa comunque che il D.L., per essere convertito in Legge, deve passare l'esame dell'Aula del Senato e della Camera.

Pertanto la segnalazione che il nostro studio ha predisposto non tiene conto dei possibili emendamenti proposti in sede di conversione in legge.

Deducibilità IRAP dall'IRES

(art. 6, co. 1-4)

- ✓ A decorrere dal periodo d'imposta 2008, è ammesso in deduzione dalla base imponibile IRES ed IRPEF un importo pari al 10% dell'IRAP, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e delle spese per il personale (al netto delle deduzioni spettanti).
- ✓ Per i contribuenti che hanno già presentato istanza di rimborso per la quota di imposta sui redditi corrispondente all'IRAP riferita ai componenti come sopra indicati, è previsto un rimborso fino ad un massimo del 10% dell'IRAP di riferimento.
- ✓ E' possibile chiedere il rimborso della quota di imposte sui redditi come sopra indicati, mediante trasmissione telematica, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento.
- ✓ I rimborsi sono eseguiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti di spesa previsti. Le modalità di presentazione delle istanze saranno stabilite da un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

IVA "di cassa"

(art. 7, co. 1-2)

- ✓ In via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, l'IVA diviene esigibile (e quindi liquidabile) al momento del pagamento della fattura e, comunque, dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione.
- ✓ Per l'applicazione della regola suddetta è necessaria l'indicazione in fattura che si tratti di operazione ad esigibilità differita; in caso contrario si applicano le regole ordinarie.
- ✓ L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione comunitaria e con futuro DM è stabilito il volume d'affari a cui si applica la disposizione.

Studi di settore

(art. 8, co. 1)

- ✓ Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica, gli studi di settore possono essere integrati con DM.

Riallineamento valori contabili

(art. 15, co. 1 – 12)

- ✓ Possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili IAS di riallineare, ai fini IRES ed IRAP, il totale delle differenze positive e negative derivante dall'applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale validi ai fini IAS e non riconosciuti ai

fini fiscali fino al 2007. Se il saldo globale è positivo, occorre tassarlo separatamente con l'aliquota ordinaria IRES ed IRAP; se invece è negativo diventa deducibile in quinti nei periodi dal 2009 al 2013.

- ✓ Possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili IAS di riallineare anche singole fattispecie contabili da adozione IAS. Il costo del riallineamento è rappresentato da un'imposta sostitutiva del 16% da pagare entro il 16.9.2009.
- ✓ In caso di operazioni di conferimento, possibilità di riconoscere fiscalmente i maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali pagando un'imposta sostitutiva del 16% con facoltà di ammortizzare fiscalmente tali voci in 9 anni.
- ✓ Possibilità di dedurre fiscalmente in 9 anni anche altre attività emergenti da operazioni di conferimento; in tal caso i maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria dell'IRES e dell'IRAP.

Svalutazione attività finanziarie

(art. 15, co. 13)

Come conseguenza dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano gli IAS possono valutare i titoli detenute per lo scambio secondo l'ultimo valore di bilancio o di relazione semestrale, purché non si tratti di perdite durevoli. Un DM potrà estendere la regola anche all'esercizio 2009.

Rivalutazione immobili

(art. 15, co. 16 - 23)

E' possibile rivalutate (per le società che non adottano gli IAS) nel bilancio 2008 gli immobili posseduti, diversi dalle aree fabbricabili e dai beni merce. Il maggior valore si iscrive in una riserva in sospensione d'imposta. La rivalutazione ha effetto fiscale pagando un'imposta sostitutiva del 10% (immobili ammortizzabili) o del 7% (non ammortizzabili). Possibilità di affrancare la riserva versando il 10%. Ai fini fiscali, per gli ammortamenti, l'affrancamento ha effetto dal 2011; per le plusvalenze dal 2012.

Adesione ai verbali di accertamento

(art. 27, co. 1-3)

L'invito al contraddittorio dovrà essere motivato e contenere l'indicazione delle maggiori imposte nonché sanzioni ed interessi riferibili al contribuente. Se il contribuente presta adesione direttamente all'invito, le penalità sono ridotte ad un ottavo del minimo. L'adesione deve avvenire entro 15 giorni prima della data fissata per la comparizione e deve essere accompagnata dal pagamento della prima o unica rata. Si applica agli inviti emessi a decorrere dal 1.1.2009.

Verifica alle grandi imprese

(art. 27, co. 9-11)

- ✓ Entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA, sono previsti i controlli sostanziali per le "grandi" imprese.

- ✓ Sono considerate “grandi” imprese quelle con ricavi non inferiori a 300 milioni; tale limite sarà diminuito fino a 100 milioni entro il 2011.
- ✓ Il controllo sarà realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio.

Riduzione misure ravvedimento operoso
(art. 16, co. 5)

A partire dal 29.11.08, le misure delle sanzioni per il ravvedimento operoso sono ridotte a:

- un dodicesimo per i ravvedimenti che avvengono entro 30 giorni dall’omesso versamento (la misura passa dal 3,75% al **2,5%**);
- un decimo per i ravvedimenti che avvengono entro un anno (o entro la data di presentazione della dichiarazione) dall’omesso versamento (la misura passa dal 6% al **3%**).

Monitoraggio agevolazioni
(art. 29, co. 1)

Per la fruizione di tutti i crediti di imposta vigenti al 29.11.08, si renderà necessaria una copertura fissata in anticipo e la prenotazione telematica del credito in modo da formare l’ordine cronologico per la fruizione dello stesso.

